

Sintesi tecnica delle modifiche alle “Linee guida per la gestione e il prelievo del cinghiale nella Regione Piemonte”, di cui alla D.G.R. n. 94-3804 del 27 aprile 2012, come integrata dalla D.G.R. n. 17-5754 del 6 maggio 2013

MODIFICHE all’Allegato A

Punto a. Il punto A.1., lettera c), “Disposizioni per il prelievo” che recita:

“c) il calendario dei prelievi secondo le indicazioni riportate nella seguente tabella:

Classi	Periodo
ST – RO – Maschi	15 aprile – 30 settembre
ST – RO – Maschi e Femmine	01 ottobre – 31 gennaio

”

è sostituito dal seguente:

“c) il calendario dei prelievi secondo le indicazioni riportate nella seguente tabella:

Periodo 16 marzo - 15 marzo			
Classe	prelievo %	femmine	maschi
giovani (0-12 mesi)	60%	entrambi i sessi	
adulti (oltre 12 mesi)	40%	65%	35%

Punto b. Dopo il comma 9 del punto A.2. “Modalità di prelievo” è inserito il seguente comma:

“10. I Comitati di gestione possono stabilire, al massimo, una unica quota annuale di partecipazione, onnicomprensiva dei servizi tecnici riguardanti la selezione in tutte le sue forme, di importo non superiore a euro cinquanta, per ogni singolo cacciatore.”;

Punto c. Il comma 7 del punto A.2. “Modalità di prelievo” che recita:

“il prelievo è consentito con fucile a canna rigata dotato di ottica di calibro non inferiore a 7 mm. (compreso cal . 270)”

è eliminato.

Punto d. Il comma 1 del punto A.4. “Centro di controllo” che recita:

“1. Il cacciatore che ha effettuato il prelievo dovrà presentare il capo prelevato al Centro di controllo, presso il quale va consegnata la scheda di autorizzazione debitamente compilata, il giorno stesso dell’abbattimento o dell’avvenuto recupero.”,

è sostituito dal seguente:

“1. Il rilievo dei dati biometrici dei capi abbattuti (giovane/adulto, maschio/femmina, peso eviscerato), potranno essere raccolti direttamente dal cacciatore e comunicati all’ambito o comprensorio di competenza. Al termine della cacciata la squadra deve contattare l’Istituto venatorio per la verifica del capo abbattuto da parte del personale incaricato. Tali rilievi potranno essere raccolti direttamente dal caposquadra o suo vice e comunicati all’ambito o comprensorio di competenza, il quale potrà verificare la correttezza dei dati comunicati attraverso proprio personale.”

Punto e. Il comma 3 del punto B.2 “Prelievo a squadre” che recita:

“3. Il Comitato di gestione dell’A.T.C. o del C.A., per l’assegnazione delle zone alle squadre di cacciatori può optare per un sistema a rotazione oppure vincolare ogni squadra ad un’unica zona durante tutta la stagione venatoria.”,

è sostituito dal seguente:

“3. Il Comitato di gestione dell’A.T.C. o del C.A., per l’assegnazione delle zone alle squadre di cacciatori può optare per un sistema a rotazione oppure vincolare ogni squadra ad un’unica zona durante tutta la stagione venatoria. In questa seconda ipotesi il Comitato di gestione dovrà, a fine stagione venatoria, valutare e verificare se nel territorio attribuito a ciascuna squadra si sia verificata una diminuzione dei danni. In caso negativo il Comitato di gestione dovrà procedere all’applicazione del principio di rotazione.”

MODIFICHE all’Allegato B

Punto f. Le schede, relative alla valutazione dell’età del cinghiale, riportate nell’Allegato B, sono eliminate, in quanto sostituite da quelle previste dal “Piano *Straordinario per la gestione e contenimento della fauna selvatica*”, adottato con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 13 giugno 2023.

MOTIVAZIONI

La modifica di cui al **punto a.**, di aggiornamento dei periodi di prelievo del cinghiale, consente, per tutto l’anno senza soluzione di continuità, la caccia di selezione al cinghiale, quale risposta all’emergenza sanitaria legata alla presenza della PSA nel territorio piemontese ed in linea con le indicazioni fornite dal Commissario straordinario per la Peste Suina Africana (PSA) e dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) tese ad incentivare tale modalità di prelievo.

Con la modifica di cui al **punto b.** che prevede un’ unica quota annuale di partecipazione di importo non superiore a euro cinquanta, per ogni singolo cacciatore, si chiarisce che tale importo è comprensivo di tutti i servizi tecnici che l’istituto venatorio fornisce al cacciatore (moduli, fascette, accertamento sanitario ecc.); tale importo è comprensivo anche della caccia di selezione con i cani che la Regione Piemonte da due anni consente nel periodo dicembre-gennaio.

L’eliminazione di cui al **punto c.** è motivata dalla necessità di consentire al cacciatore l’utilizzo di altri fucili per tale attività venatoria nel rispetto di quelli indicati dall’articolo 18 della legge 157/1992; l’individuazione dei mezzi per l’esercizio dell’attività venatoria in selezione al cinghiale verrà individuata nei singoli provvedimenti autorizzativi sull’avvio della caccia di selezione al cinghiale ed approvazione degli annuali piani di prelievo selettivo a tale specie.

Per quanto riguarda la modifica di cui al **punto d.**, la modifica è tesa a semplificare le modalità di accesso e del rilievo dei dati biometrici dei capi abbattuti (giovane/adulto, maschio/femmina, peso eviscerato). La disciplina attuale prevede che: *"il cacciatore che ha effettuato il prelievo dovrà presentare il capo prelevato al Centro di controllo, presso il quale va consegnata la scheda di autorizzazione debitamente compilata, il giorno stesso dell'abbattimento o dell'avvenuto recupero"*. Con tale modifica, tali rilievi potranno essere raccolti direttamente dal caposquadra o suo vice e comunicati all'ambito di competenza, il quale potrà verificare la correttezza dei dati comunicati attraverso proprio personale.

La modifica di cui al **punto e.** tende a responsabilizzare le squadre assegnatarie delle zone per la caccia al cinghiale in forma programmata riguardo alla tematica dell'incremento dei danni alle produzioni agricole causate dal cinghiale. La modifica infatti prevede che a fine stagione venatoria l'organismo di gestione verifichi la situazione dei danni causati dalla specie cinghiale nelle aree assegnate alle singole squadre. Nel caso in cui non si sia verificata una diminuzione dei danni, il Comitato di gestione dovrà procedere, nella successiva stagione venatoria, all'assegnazione della zona ad altra squadra, in applicazione del principio di rotazione.

La modifica di cui al **punto f.** consente di adeguare le schede, relative alla valutazione dell'età del cinghiale, con quelle previste dal "Piano *Straordinario per la gestione e contenimento della fauna selvatica*" adottato con il DM del 13 giugno 2023.